

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 106/1957 SUL "RIPOSO SETTIMANALE" (COMMERCIO E UFFICI)

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Con il presente rapporto, pertanto, verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti.

Domanda diretta della Commissione di esperti.

In merito al primo punto riguardante il personale che lavora nelle *biblioteche, musei e aree archeologiche*, si fa presente che il Decreto Ministeriale di cui all'art. 2 co.2 del decreto legislativo n. 66/2003 individua esclusivamente le *"particolari esigenze inerenti al servizio espletato"*, in presenza delle quali il precitato decreto n. 66 non si applica.

Mentre, in caso di normale svolgimento del servizio, gli istituti *dell'orario di lavoro, riposi, turnazioni, ecc.*, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le modalità, invece, con cui garantire adeguate e corrispondenti misure compensative rispetto alle disposizioni del d.lgs n. 66, ivi comprese quelle relative al riposo settimanale, vengono definite dai Contratti Collettivi Integrativi delle Amministrazioni; nel caso specifico, attraverso il Contratto Integrativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In merito al secondo punto, si fa presente quanto segue.

In base alla circolare del Min. Lavoro n. 8/2005, ai lavoratori minori, anche apprendisti, si applica la disciplina di cui alla legge n. 977 del 1967, che all'art. 22, così dispone: *"Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica"*.

Con riguardo al terzo punto, relativo all'art. 8 della Convenzione e, in particolare, alla conformità delle deroghe previste nell'art.9 del d.lgs n. 66/2003, al par.1 del precitato art. 8, si chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda i casi di deroghe al riposo settimanale, occorre tenere in considerazione, oltre il co.2 dell'art. 9 del precitato decreto, anche il co.3 del medesimo articolo (a cui si rinvia) laddove è disposto che *“il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativo di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche...”*.

A tale proposito, si fa presente che la fattispecie indicata nella *lettera c)* del precitato comma 3 (a cui si rimanda) corrisponde a quella prevista dall'art. 8 par. 1, *lett. c)* della Convenzione.

Per completezza di informazione, si precisa che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori in esame prevedono, tra le deroghe, anche i casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali (attività stagionali), come previsto dall'art. 8, co. 1, *lett. b)* della Convenzione.

Ad ogni buon fine, si allega l'art. 11 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività di commercio e servizi (*all.1*) e l'art. 83 del CCNL per i dipendenti da Aziende del commercio, dei servizi e del terziario (*all.2*). I precitati articoli disciplinano l'istituto del riposo settimanale.

Si fa presente che il riposo compensativo nei casi di deroghe è garantito oltre che attraverso la legge (comma 3 dell'art. 9 del decreto n.66/2003), anche dai Contratti Collettivi Nazionali di settore (cfr, per esempio, i precitati articoli 11 e 83).

In relazione al quarto punto, relativo al significato del termine *protezione appropriata*, si chiarisce quanto segue.

L'art. 9, co. 2 *lett.d)* relativo al riposo settimanale, richiama l'art. 17 co. 4, nel caso in cui i contratti collettivi stabiliscano previsioni diverse rispetto la prescrizione generale di cui al co.1 dell'art.9.

Al riguardo, si fa presente che la *“protezione appropriata”* da accordare, in difetto del riposo compensativo, deve essere tale da evitare che i lavoratori, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine.

Il controllo sull'applicazione delle disposizioni concernenti il diritto dei lavoratori al riposo settimanale, rientra nelle competenze delle Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi Ispezioni del Lavoro.

La violazione delle disposizioni concernenti il diritto dei lavoratori al riposo settimanale è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art.18 bis del d.lgs 66/2003.

Per quanto riguarda le sanzioni da comminare in caso di più violazioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che vadano applicate tante sanzioni, quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L n. 689 del 1981.

In merito all'ultimo punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 370/1934, si comunica che l'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (*all.3*), ha abrogato la legge n. 370.

Di conseguenza, tutte le disposizioni contenute in tale legge non sono più vigenti, ivi comprese quelle contenute negli articoli in esame.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Art. 11 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività di Commercio e Servizi;
2. Art. 83 del CCNL per i dipendenti da Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario;
3. Art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.